



# COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 41

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza .....ordinaria .....prima...convocazione

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2024.**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì 20 del mese di DICEMBRE alle ore 18.36 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1 - GRUPPI MANOLA		X
2 - FAGNONI ANGELA	X	
3 - BERGAMASCHI MATTEO		X
4 - DEMICHELI LUIGI	X	
5 - AMICI ALESSANDRO	X	
6 - CAMINATI MARCO	X	
7 - MODENESI ROBERTO	X	
8 - BONZANINI CASSANDRA	X	
9 - BERNARDI CINZIA	X	
10 - CARINI GIUSEPPE	X	
11 - SPONGA VERGILIO CLAUDIO	X	
12 - BARBIERI SARA		X
13 - DOTTI ENZO	X	
<b>TOTALE N.</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Partecipa l'Avv. Francesco Palopoli, Segretario Comunale incaricato, che provvede alla redazione del presente verbale.

La presenza e l'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dottoressa Angela Fagnoni, in qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza (in quanto il Sindaco Presidente - avv. Manola Gruppi - è assente) e dichiara aperta la seduta.

N. 41 DEL 20.12.2023.

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2024.**

L'assessore Demicheli relaziona sull'argomento: vengono confermate le aliquote anche per l'anno 2024.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", ed in particolare:

- il comma 738, con il quale viene disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";
- il comma 780, in base al quale "*A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.*";

**CONSIDERATO** che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al **comma 748**, che "*L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*";
- al **comma 750**, che "*L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*";
- al **comma 751**, che "*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU*";
- al **comma 752**, che "*L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*";
- al **comma 753**, che "*Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*";
- al **comma 754**, che "*Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*";
- al **novellato comma 759, lett. g bis**), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, "*... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata*

*in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";*

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

**RICHIAMATO**, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**VISTO** il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130";

**PRESO ATTO** che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...".

#### **VISTI, INOLTRE:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.05.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023 le aliquote IMU come segue:

- abitazione principale categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze: **0,60%**;
- terreni agricoli: **1,02%**;

- aree fabbricabili: **1,02%**;
- fabbricati ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale (categoria catastale da A/1 a A/11 con esclusione della categoria catastale A/10): **1,02%**;
- immobili categoria catastale A/10: **0,99%**;
- immobili diversi da quelli sopraindicati nonché quelli appartenenti a tutte le altre categorie catastali non previste ai punti di cui sopra: **0,99%**;

**PRECISATO** che le aliquote di che trattasi sono finalizzate a garantire un gettito sufficiente per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per garantire l'erogazione dei servizi;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto, con la conferma, anche per l'anno 2024, delle aliquote adottate con deliberazione di C.C. n. 6/2023;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 con il quale viene disposto che *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dalla Responsabile del Servizio Tributi e dalla Responsabile del Servizio economico-finanziario ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI:

- Presenti: n. 10
- Favorevoli: n. 9
- Contrari: n. 0
- Astenuti: n. 1 (Dotti)

resi ai sensi di legge,

#### **DELIBERA**

1. Di confermare, per le motivazioni sopra esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e così come approvate per l'anno 2023, le seguenti **aliquote IMU per l'anno d'imposta 2024**:
  - abitazione principale categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze: **0,60%**;
  - terreni agricoli: **1,02%**;
  - aree fabbricabili: **1,02%**;
  - fabbricati ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale (categoria catastale da A/1 a A/11 con esclusione della categoria catastale A/10): **1,02%**;
  - immobili categoria catastale A/10: **0,99%**;
  - immobili diversi da quelli sopraindicati nonché quelli appartenenti a tutte le altre categorie catastali non previste ai punti di cui sopra: **0,99%**;
2. di dare atto che per tutto quanto non espressamente enunciato si rimanda alla disciplina di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere, considerato l'approssimarsi delle scadenze di legge, visto l'art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n..267/2000;

CON VOTI:

- Presenti: n. 10
- Favorevoli: n. 9
- Contrari: n. 0
- Astenuti: n. 1 (Dotti)

resi ai sensi di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2024.**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

La sottoscritta Roberta Bertuzzi – ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, lì 15.12.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
Dott.ssa Roberta Bertuzzi



**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta Rimondi Silvana, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, lì 15.12.2024.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Silvana Rimondi)



Sottoscritto: **IL VICE SINDACO**  
f.to Dott.ssa Angela Fagnoni

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Avv. Francesco Palopoli

---

---

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL e vi rimarrà per  
15 gg. **27 DIC. 2023**

ATTESTA  
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
f.to Dott.ssa Roberta Bertuzzi

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal **20.12.2023**

per dichiarazione di immediata esecutività  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, D.lgs.n. 267/2000

Pontenure, li **27 DIC. 2023**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI  
f.to Dott.ssa Roberta Bertuzzi

---

---

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Pontenure, li **27 DIC. 2023**



LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI  
Dott.ssa Roberta Bertuzzi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Bertuzzi', written over the typed name of the official.